



## **RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(GIUSTIZIA)

(RELATORE CASSON)

Comunicata alla Presidenza il 16 aprile 2014

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati  
e di trasferimento d'ufficio

d'iniziativa del senatore PALMA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge: testo d’iniziativa del senatore Palma e testo proposto dalla Commissione .....	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si compone di tre articoli, i quali intervengono in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati e di trasferimento d'ufficio, peraltro in casi che si vorrebbero meglio delineare rispetto alle norme vigenti.

Periodicamente, a seguito di pubbliche dichiarazioni di magistrati ovvero di considerazioni inserite in provvedimenti giudiziari da qualcuno ritenute superflue o non corrette, si scatenano polemiche e tensioni che paiono incidere anche sull'immagine di terzietà che dovrebbe accompagnare ogni magistrato con riguardo al concreto esercizio delle sue funzioni.

In alcuni casi, anche in quelli più "pesanti", tali dichiarazioni e considerazioni rischiano di sfuggire non solo alla sanzionabilità disciplinare, ma anche alla regolamentazione paradisciplinare del trasferimento di ufficio disposto in via amministrativa.

Si tratta, in particolare, di una questione che è venuta in rilievo in relazione all'archiviazione disposta dal *plenum* del Consiglio superiore della magistratura del procedimento nei confronti del giudice Clementina Forleo. In quell'occasione, l'organo di autogoverno della magistratura aveva ribadito, anche facendo riferimento alla giurisprudenza costituzionale, che il diritto costituzionale di manifestazione del pensiero, che appartiene ai magistrati come a tutti gli altri cittadini, deve essere però esercitato nel rispetto di quei principi di imparzialità e di indipendenza che devono caratterizzare la funzione giurisdizionale.

Pertanto, da quell'episodio si è sviluppato il fulcro del presente disegno di legge che cerca di meglio regolamentare alcune situazioni «limite».

Passando al merito, l'articolo 1 del disegno di legge, nella sua originaria formulazione, modificava l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, inserendo, nell'elencazione degli illeciti disciplinari commessi al di fuori dell'esercizio delle funzioni, due nuove fattispecie, e cioè quella contrassegnata dalla lettera *i-bis*) - consistente nel «rendere dichiarazioni che, per il contesto sociale, politico o istituzionale in cui sono rese, rivelano l'assenza dell'indipendenza, della terzietà e dell'imparzialità richieste per il corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali» - e quella contrassegnata dalla lettera *i-ter*), consistente in «ogni altro comportamento idoneo a compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza, nel contesto sociale o nell'ufficio giudiziario in cui il magistrato esercita le proprie funzioni».

Nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione, in assenza (comunicata) del relatore che aveva dato parere favorevole ai cinque emendamenti soppressivi dell'articolo 1, con una maggioranza estemporanea, ha apportato talune modifiche alla disposizione, senza però ovviare alla criticità di fondo della previsione, ravvisabile nell'eccessiva genericità delle condotte disciplinarmente sanzionabili. Genericità che avrebbe dovuto far propendere, invece, per la soppressione della norma, come avrebbero disposto i cinque emendamenti citati. Comunque, a tale estemporanea situazione sarà possibile rimediare durante i lavori dell'Assemblea del Senato.

Analoghe considerazioni sulla «eccessiva genericità» avevano, peraltro, già indotto correttamente il legislatore, con la legge 24 ottobre 2006, n. 269, ad abrogare la lettera

l) dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 109 del 2006, che sanzionava «ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza», apparendo tale norma in evidente e netto contrasto con la necessaria prevista tipizzazione dell'illecito disciplinare.

Una generale condivisione è stata invece registrata sull'articolo 2 del disegno di legge, il quale intende conferire una formulazione inequivoca all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di guarentigie della magistratura, così come modificato dall'articolo 26 del predetto decreto legislativo n. 109 del 2006. Questo, nella vigente formulazione, non appare idoneo a discriminare con chiarezza l'ipotesi del trasferimento

disciplinare da quella del trasferimento amministrativo.

Nessuna modifica è stata infine apportata all'articolo 3, il quale reca le necessarie statuizioni di diritto intertemporale per consentire ai titolari dell'azione disciplinare di valutare la sussistenza delle loro attribuzioni alla luce delle nuove disposizioni di legge. Tale norma, è appena il caso di segnalarlo, è stata oggetto di polemiche ingiustificate dovute ad una lettura errata, che ne è stata offerta su alcuni *media*, secondo cui tali disposizioni avrebbero influito su determinati processi pendenti, danneggiando i magistrati impegnati in essi.

Una circostanza, questa, non corrispondente al vero.

CASSON, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE N. 112**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE PALMA

## Art. 1.

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo la lettera *i*) sono aggiunte le seguenti:

«*i-bis*) il rendere dichiarazioni che, **per il contesto sociale, politico o istituzionale** in cui sono rese, rivelano l'assenza dell'indipendenza, della terzietà e dell'imparzialità richieste per il corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali;

*i-ter*) ogni altro comportamento idoneo a compromettere gravemente l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza, nel contesto **sociale** o nell'ufficio giudiziario in cui il magistrato esercita le proprie funzioni».

## Art. 2.

1. All'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, le parole: «per qualsiasi causa indipendente da loro colpa» sono sostituite dalle seguenti: «per qualsiasi situazione non riconducibile ad un comportamento volontario del magistrato».

## Art. 3.

1. Tutti i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sono rimessi al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione per le proprie determinazioni in ordine all'e-

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

1. *Identico*:

«*i-bis*) il rendere dichiarazioni che **nel** contesto in cui sono rese rivelano l'**assoluta e oggettiva** assenza dell'indipendenza, della terzietà e dell'imparzialità **necessarie** per il corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali;

*i-ter*) ogni altro comportamento idoneo a compromettere **in modo concreto, reale e grave** l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza, nel contesto o nell'ufficio giudiziario in cui il magistrato esercita le proprie funzioni».

## Art. 2.

*Identico*

## Art. 3.

*Identico*

(Segue: *Testo d’iniziativa del senatore Palma*)

ventuale esercizio dell’azione disciplinare e restano, conseguentemente, sospesi per il periodo di sei mesi.

2. Ai procedimenti pendenti si applica la disposizione di cui all’articolo 2.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)



